



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 9956/20202 GAB.

Bari, 29 giugno 1989

Oggetto: L.R. "Norme di interpretazione autentica dell'articolo 37 della legge regionale 9 maggio 1984 n.26".

Raccomandata




Al Sig. Presidente del Consiglio  
della Regione Puglia

B A R I

e p.c. Al Sig. Presidente della Giunta  
della Regione Puglia

B A R I



Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri - Dipartimento  
Affari Regionali

(Rif. tele n. 200/3312/PU 30.01/13  
del 28/6/1989)

R O M A

Con riferimento alla nota n. 3385 del 31/5/1989, relativa all'oggetto, si comunica che il Governo in ordine alla legge regionale concernente: "Norme di interpretazione autentica dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984 n. 26", approvata da codesto Consiglio Regionale con deliberazione n. 1000 del 10-23 maggio 1989, ha rilevato che:

- 1) l'articolo 1, comma 1°, disponendo che ai fini del riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica il valore in mesi delle classi e/o degli scatti deve determinarsi dividendo il valore del-



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

la classe e/o dello scatto per il coefficiente 12, è in difformità dalla previsione di cui all'articolo 17 del D.L. 65/1989 convertito nella legge n.155/1989 che prevede il coefficiente 24 rappresentante il numero dei mesi necessari per maturare il diritto all'attribuzione della classe e/o dello scatto, e si pone in contrasto con il principio della omogeneizzazione di cui all'articolo 4 e con il divieto della concessione *dei* trattamenti economici integrativi di cui all'articolo 11, comma 2°, della legge quadro sul pubblico impiego n.93/1983; 2) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2°, prevedendo la valutazione dell'anzianità per intero nel livello di appartenenza al 31/12/1982 nonché per intero e separatamente per ciascuno dei rimanenti sette livelli previsti dalla legge regionale n.22/1981, ugualmente si pone in contrasto con i principi di cui all'articolo 4 e articolo 11, 2° comma, della citata legge-quadro n.93/1983, atteso che per il corretto riequilibrio di anzianità il calcolo della rideterminazione dell'ammontare economico dell'anzianità pregressa si deve effettuare sul reticolo derivante dalla progressione complessivamente maturata nel livello di inquadramento e livelli inferiori.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( TORIELLO )

DG1/